

STATUTO

Con la presente scrittura privata, da registrarsi presso la competente Agenzia delle Entrate, tra le sottoscritte parti:

- **Paola Casagrande**, nata a Roma il 14/04/1972 e residente in Roma, Via Capo d’Africa 28. CF CSGPLA72D54H501N.
- **Umberto Griscioli**, nato a Roma il 20/11/1958 e residente in Roma, Via Teodorico 22 CF GRSMRT58S20H501J.
- **Gabriele Strada**, nato a Imola (BO) il 15.7.1974 e residente a Imola (BO), via Cornacchia n. 1 - C.F. STRGRL74L15E289L.
- **Marco Galimberti**, nato a Tirano (SO) il 12/08/1975 e residente in Novara, Corso Vercelli 55 G – CF GLMMRC75M12L175N.
- **Carlo Frappi**, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 16/1/1976 e residente in Milano, Via Amatore Sciesa 1 – CF FRPCRL76A16H926J.
- **Daniel Pommie Vincelli**, nato a Roma il 4/4/1975 e residente in Roma, Via dell’orso 36 – CF PMMDNL75D04H501V.
- **Ezio Sina**, nato a Cuneo il 2/10/1954 e residente in Santa Marinella (RM), via Aurelia 147 – CF SNIZEI54R02D205H.
- **Paul Sassine**, nato a Beirut (Libano) il 25/07/1970 e residente in Fiumicino (RM), Via Monte Cadria 113 – CF SSSPLA70L25Z229U.
- **Azar Karimli**, nato a Baku (Azerbaigian) il 6/7/1964 e residente in Baku (Azerbaigian), Via J. Handan 32 B 19.
- **Ceyhun Osmanli**, nato a Baku (Azerbaigian) il 30.01.1982 e residente in Baku (Azerbaigian) pr. Bakixanov, Via. N. Narimanov 21/23.
- **Ruslan Guliyev**, nato a Baku (Azerbaigian) il 20/11/1973 e residente in Baku (Azerbaigian), Via Nigar Rafibayli str 12/14.

si conviene e stipula quanto segue:

art. 1 - Costituzione

È costituita l'associazione “Italia - Azerbaigian”, organizzazione non lucrativa, privata ed apolitica, avente come scopo primario:

promuovere ed incrementare le relazioni politiche, culturali, economiche e turistiche tra Italia e Azerbaigian; illustrare, attraverso i mezzi più idonei, le realtà storiche, economiche, politiche e sociali dell'Azerbaigian in Italia e dell'Italia in Azerbaigian; sviluppare i rapporti di amicizia e di cooperazione tra i due Governi ed i due Popoli;

promuovere e sostenere iniziative politiche e culturali e un maggior interscambio tra le Istituzioni Scolastiche, che favorisca la coesione tra gli studenti dei due paesi, anche in collaborazione con altri organismi pubblici o privati; favorire la reciproca informazione e conoscenza e a dare impulso agli scambi tra i due Paesi.

art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Roma, via Emanuele Filiberto 100 -.

art. 3 - Attività

- a) organizzare convegni, conferenze, tavole rotonde ed altre manifestazioni culturali e sportive atte a stimolare l'incremento dei rapporti tra i due Paesi nei settori politico, economico, culturale, sociale e turistico, e nello specifico a:
- valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico, le tradizioni, il folklore, l'artigianato, l'enogastronomia;
 - promuovere scambi commerciali;
 - sviluppare rapporti di amicizia;
 - sviluppare i flussi turistici;
- b) raccogliere regolarmente le leggi e gli ordinamenti di comune interesse in vigore in Italia e in Azerbaigian;
- c) sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi i problemi concernenti lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali, suggerendo tutte le misure ritenute idonee allo scopo;
- d) elaborare e fornire materiali di studio e ricerche, strumenti editoriali, prodotti audiovisivi interessanti la storia, la politica, la cultura, il turismo, l'economia dell'Italia e dell'Azerbaigian;

- e) organizzare corsi di lingua e cultura azerbaigiana ed italiana nei due Paesi;
- f) sviluppare progetti di Student Exchange;
- g) promuovere gemellaggi tra comuni italiani e azerbaigiani;
- h) organizzare viaggi da e verso l'Azerbaigian e l'Italia per rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, studenti, ricercatori, giornalisti, e appassionati di viaggi.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.

art. 4 - Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di €100,00 =, versati come segue dai fondatori stessi:

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, degli eventuali versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiranno all'associazione, nonché da terze persone ed enti;
- degli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota del versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione stessa.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento iniziale. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. Essi potranno essere eseguiti anche in natura. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

art. 5 - Fondatori, soci, benemeriti e soci onorari

Sono aderenti dell'associazione:

i soci fondatori;

i soci dell'associazione;

i benemeriti dell'associazione;

i soci onorari.

L'adesione all'associazione dei soci fondatori è a tempo indeterminato e non può essere accettata per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione non comporta per l'associato diverso dal socio fondatore, anche se maggiore di età, diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.

Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

Sono soci onorari dell'associazione le persone fisiche, e non anche giuridiche salvo eccezioni di volta in volta stabilite ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, scelte tra autorevoli esponenti della Pubblica Amministrazione e degli Enti di Stato dei due Paesi, o tra altre personalità di indiscusso prestigio che abbiano contribuito in modo significativo ad ampliare o a dare inizio a relazioni economiche, industriali, commerciali, finanziarie, culturali e sportive tra Italia ed Azerbaigian, o che abbiano collaborato in modo rilevante per il raggiungimento ed il consolidamento delle attività dell'associazione.

Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti in denaro e/o in natura, ovvero sotto forma di donazione, o, in caso di disposizioni testamentarie gli eredi, al fondo di dotazione ritenuti di particolare importanza dal Consiglio Direttivo.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare in forma scritta la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa, e tale recesso ha efficacia dall'inizio

del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la comunicazione della volontà di recesso.

Qualora ricorrano gravi e comprovati motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'organismo di conciliazione di cui al presente statuto, ed in tale caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla definizione del procedimento di risoluzione alternativa della controversia.

art. 6 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci fondatori;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere.

art. 7 - Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci fondatori.

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 del mese di aprile, e del bilancio preventivo, entro il 30 del mese di ottobre.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del suo presidente e del tesoriere;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci fondatori.

L'assemblea è convocata a mezzo di comunicazione scritta della quale si abbia un riscontro certo della spedizione e del ricevimento, anche a mezzo fax e posta elettronica.

L'assemblea è comunque regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci fondatori, anche senza preventiva comunicazione.

art. 8 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, compresi il presidente ed il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese per deliberare sul funzionamento dell'associazione, esercitando anche i

poteri di controllo sullo svolgimento dell'attività sociale e su ogni atto a questa conseguente, inclusa la parte contabile e fiscale.

Il presidente del consiglio direttivo ed il tesoriere sono eletti direttamente dall'assemblea dei soci fondatori.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

art. 9 - Presidente

Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il presidente, unitamente al tesoriere, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di apposite relazioni.

art. 10 - Vice presidente

Il vice presidente è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta motivata del presidente, e sostituisce il presidente medesimo in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

art. 11 - Segretario del consiglio direttivo

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

art. 12 - Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

art. 13 - Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

art. 14 - Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 15 aprile di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il 15 ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci fondatori che abbiano interesse al loro esame.

art. 15 - Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

art. 16 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.

art. 17 - Clausola di risoluzione alternativa delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti associate

relative all'interpretazione delle clausole contenute nel presente statuto ed alla loro applicazione, dovranno essere precedute da una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, ovvero di mediazione.

In particolare, la parte che intende intraprendere una o più controversie per quanto sopra indicato, dovrà comunicare alla controparte, trasmettendo alla stessa idoneo documento attraverso qualsiasi sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione o del ricevimento, compresi fax e posta elettronica, che contenga: a) l'oggetto della controversia e le conseguenziali richieste; b) la dichiarazione di volersi avvalere per la procedura di mediazione di una struttura o organismo, ovvero di uno o più mediatori, esattamente individuati; c) la data di inizio della procedura di risoluzione della controversia, da fissarsi entro un termine non inferiore a dieci giorni a far data dal ricevimento del documento; d) il luogo e l'ora di inizio della procedura medesima.

La procedura di mediazione dovrà svolgersi nel Comune ove l'associazione ha la propria sede legale.

La procedura di mediazione avrà termine entro il trentesimo giorno dal suo inizio, salvo che le controparti, di comune accordo tra loro, stabiliscano di prorogare il termine di ulteriori 30 giorni.

Al termine della procedura di mediazione verrà redatto verbale, che dovrà essere sottoscritto da tutte le controparti, dove verrà dato atto dell'esito positivo o negativo della procedura.

In caso di esito positivo, verranno indicati gli elementi essenziali dell'accordo, che le controparti dovranno formalizzare legalmente entro

e non oltre il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del verbale.

In caso di esito negativo le parti concordemente stabiliscono che il Foro competente è quello di Roma.

art. 18 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si applica la legge italiana e si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro 1° del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro 5° del codice civile, nonché alle norme regolanti le organizzazioni non lucrative via via in vigore nel tempo.

* * * *